

- (5) Al fine di evitare inutili ritardi nell'applicazione di tale contingente tariffario, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 è così modificato:

- (1) la riga corrispondente al numero d'ordine 09.1834 è sostituita dalla seguente:

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto, salvo indicazione contraria)	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
«09.1834	0803 90 10	Banane, fresche (esclusi i plantani)	Fino al 31 dicembre 2020: 2 000 t; dal 1° gennaio 2021: 2 010 t	Dazio fisso da applicare»;

- (2) tra la riga con il numero d'ordine 09.1834 e la riga con il numero d'ordine 09.1847 è inserita la riga seguente:

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto, salvo indicazione contraria)	Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)
«09.1838	0803 90 10	Banane, fresche (esclusi i plantani)	Dal 13 agosto 2020 al 31 dicembre 2020: 10 t	Dazio fisso da applicare».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

21CE0736

